

COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N. 7798/18 – PRES. MARINARI – REL. MARTINO
Finanziamento – estinzione anticipata – asserita obbligatorietà polizza assicurativa
– mancato inserimento nel TAEG dei relativi costi - effetti (d. lgs. n. 385/1993, art.
125 bis).

E' onere del mutuatario fornire la prova della obbligatorietà di una polizza assicurativa indicata dalle parti come facoltativa all'atto della stipula di un contratto di finanziamento; l'intermediario, ove non produca elementi di prova di segno contrario, deve procedere alla rideterminazione del piano di ammortamento sulla base di quanto previsto dalla legge.(MDC)

FATTO

In data 10.06.2011 parte ricorrente ha sottoscritto, contestualmente a un contratto di prestito personale, una polizza assicurativa a garanzia del rischio di credito (c.d. polizza "CPI"). Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di agosto 2014, dopo il pagamento della 38ª rata. Sostenendo la natura obbligatoria delle polizze, *parte ricorrente* afferma che il relativo costo avrebbe dovuto essere computato nel calcolo del TAEG. Afferma quindi il proprio diritto alla "*restituzione degli interessi ultralegali*", quantificati in Euro 4.795,23, ossia di quanto eccede il tasso sostitutivo nominale minimo dei buoni del tesoro, nonché il proprio diritto alla restituzione *pro rata temporis* degli oneri assicurativi non maturati a seguito della anticipata estinzione del contratto nel 2014, quantificati in Euro 890,22; chiede inoltre la refusione delle spese legali, in misura pari a Euro 400,00, quale risarcimento forfettario per l'assistenza resasi necessaria nella fase di reclamo e per la proposizione del ricorso.

L'intermediario afferma, nel merito, la natura facoltativa delle polizze suddette, il cui costo, a suo avviso correttamente, non è stato perciò incluso nel calcolo del TAEG. Chiede pertanto all'ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

Con la decisione n. 10617 del 12.9.2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn. 10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto (che, per ragioni di opportunità si ritrascrive nella sua interezza):

"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando

contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la portata degli elementi di novità sopra delineati anche in tema di distribuzione dell'onere probatorio in capo alle parti, il Collegio di Coordinamento ha inoltre ritenuto opportuno rinviare al Collegio remittente la decisione nel merito, *“anche al fine di concedere eventualmente all'intermediario resistente un termine per fornire gli indici di prova contraria secondo i criteri indicati”.*

Tanto ritenuto, questo Collegio, nella riunione decisoria del 18.1.2018, ha rievato che, sulla base della documentazione in atti, la polizza abbinata al prestito presentava tutti e tre gli *“indici di obbligatorietà”* richiesti dal Collegio di Coordinamento (*i.e.* funzione di copertura del credito, contestualità dei due contratti – di finanziamento ed assicurativo -, indennizzo parametrato al debito residuo) e che l'intermediario non aveva fornito indici di prova volti a dimostrare la natura facoltativa delle polizze contestate. Ha pertanto concesso all'intermediario resistente la possibilità di fornire indici di prova contrari, sulla base del principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione. L'intermediario ha fornito riscontro alla citata richiesta documentale e, in merito alla prova della seconda circostanza indicata dalle decisioni del Collegio di Coordinamento (*“avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”*), ha evidenziato che la valutazione del merito creditizio esula totalmente dalla presenza o meno della copertura assicurativa a protezione del credito; a tal fine ha trasmesso copia di due contratti comparativi conclusi, nel medesimo periodo nel quale è stato stipulato il contratto *sub iudice*, con altri clienti aventi la medesima classe di merito del ricorrente (*scoring “cattivo”*), senza la previsione di alcuna copertura assicurativa a garanzia del credito.

Parte ricorrente, a seguito delle integrazioni prodotte dall'intermediario, ha fatto pervenire ulteriori controdeduzioni concernenti sostanzialmente l'irrelevanza dello *scoring* unilaterale e prospettando anche dubbi sulla autenticità della documentazione prodotta.

Orbene, ciò che occorre in questa sede valutare è il fatto dall'avvenuta offerta, da parte dell'intermediario, di *“condizioni simili”* (non già identiche), in assenza della polizza assicurativa, ad altri soggetti recanti *“il medesimo merito creditizio”*.

È inoltre necessario precisare come la classificazione dei clienti sulla base del merito creditizio, essendo ricompresa tra quelle attività che sono il frutto di una valutazione tecnico-discrezionale degli intermediari, non può essere sindacata da questo Collegio, se non in presenza di elementi che, sulla base della documentazione prodotta, ne attestino il carattere manifestamente irrazionale e inverosimile, la contraddittorietà e/o l'errore di fatto. Ciò si impone in quanto l'apprezzamento del merito creditizio effettuato dagli intermediari è, da un lato, il frutto di una valutazione che, nel rispetto della legge, si fonda su conoscenze tecniche di non univoca valutazione, e, dall'altro, in quanto l'apprezzamento del merito creditizio, siccome finalizzato all'erogazione del credito, esprime il rischio imprenditoriale accettato dall'intermediario nell'esercizio dell'attività di impresa ad esso riservata (art. 10 T.U.B.), nella misura in cui definisce la capacità dei clienti di onorare il debito contratto. In questo senso, del resto, è l'orientamento costante dei Collegi ABF (Collegio di Roma, n. 8761/2017: *“(…) è orientamento sostanzialmente costante dei*

Collegi ritenere insindacabile la valutazione del merito creditizio, in quanto rimessa alla valutazione discrezionale della banca, nella sua qualità e attività di impresa, nel rispetto ovviamente delle prescrizioni imperative di legge”; Collegio di Roma, n. 6128/15, in cui si evidenzia che “ ... i Collegi ABF, in senso conforme, hanno più volte affermato che una valutazione del cosiddetto "merito creditizio", costituisce prerogativa dell'istituto erogante e che una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà negoziale dell'intermediario, ossia la scelta di addivenire o meno alla conclusione dell'accordo.”)

Tenuto conto della necessità di individuare elementi oggettivi che, sulla scorta del principio formulato dal Collegio di Coordinamento nella decisione citata, consentano di formulare un giudizio non già d'identità delle condizioni contrattuali, bensì di similitudine, rispetto ad almeno due contratti sottoscritti dall'intermediario in un circoscritto periodo di tempo antecedente o comunque prossimo alla sottoscrizione del finanziamento in esame, ritiene questo Collegio che occorra attribuire rilevanza in primo luogo all'importo del finanziamento, alla sua durata e al TAN applicato. Sensibili differenze concernenti detti parametri non apparirebbero infatti compatibili con il predetto giudizio.

Dalla comparazione delle condizioni economiche relative ai contratti trasmessi si evince che:

il TAN è identico a quello applicato al ricorrente (8,75%) nel caso del contratto praticamente coevo (del 24.06.2011); l'altro contratto (del 21.01.2011) ha un invece un TAN pari al 6,99% (registrandosi al riguardo un significativo scostamento);

l'importo finanziato risulta poi comparabile nei tre contratti (nel caso del ricorrente esso ammonta a 21.938,00 euro, mentre negli altri due contratti l'importo è rispettivamente 25.200,00 e di 20.200,00 euro);

tutti e tre i contratti hanno la medesima durata, pari a 120 mesi;

Il significativo scostamento registrato in uno dei due contratti con riguardo al TAN (176 b.p.) impedisce di ritenere raggiunta la controprova fornita dall'intermediario, come richiesta dal Collegio di Coordinamento: non può in altre parole dirsi che si sia dimostrata l'offerta di “*condizioni simili*”, senza la stipula della polizza, a soggetti aventi il medesimo merito creditizio.

È dunque fondata la pretesa di Parte ricorrente alla rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 7, TUB ed è dovuta la restituzione al ricorrente di quanto finora corrisposto in eccedenza.

In ordine alla determinazione dell'importo da rimborsare a Parte ricorrente, si evidenzia che quest'ultima quantifica detto importo (quale conseguenza della rideterminazione del piano di ammortamento nei termini anzidetti) in euro 4.795,23, all'uopo allegando copia di un piano di ammortamento ricalcolato al tasso minimo bot.

Parte ricorrente omette tuttavia di allegare:

il piano di ammortamento originario relativo al finanziamento;

le evidenze contabili delle rate corrisposte (da cui evincere l'effettivo ammontare degli interessi corrisposti).

Detta documentazione avrebbe consentito di verificare la correttezza del piano di ammortamento ricalcolato dalla ricorrente e, di conseguenza, anche dell'importo dalla stessa richiesto a titolo di rimborso.

Nella specie, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente con riguardo alla quantificazione degli importi di cui domanda la restituzione, comporta che nella sostanza al Collegio sia richiesto l'espletamento di un'attività di natura consulenziale, ad esso preclusa, con riferimento alla quantificazione degli importi.

Ciò non osta tuttavia al riconoscimento del diritto, in capo al ricorrente, a vedere ricalcolato l'importo degli interessi dovuti sulla scorta di quanto previsto dall'art. 125-*bis* TUB e, per l'effetto, alla restituzione di quanto indebitamente versato.

Quanto all'ulteriore domanda, volta al rimborso della quota parte non maturata dei costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento (quantificati, al netto del rimborso che il ricorrente dichiara di aver già ricevuto pari ad euro 157,84, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, in euro 890,22), l'intermediario, nulla ha eccepito, eccependo tuttavia che la compagnia assicurativa avrebbe già provveduto al predetto rimborso in data 15.10.2014; ha prodotto a tal fine una email inviata dalla compagnia medesima che, evidentemente, non può avere alcuna valenza probatoria del pagamento effettuato. Fermo che, in generale, l'orientamento dei Collegi dell'ABF è univoco nel riconoscere la rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non goduti, stante la natura certamente *recurring* degli stessi (cfr. la decisione n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, ove, tra l'altro, si legge: "*È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi [...]*") e tenuto altresì conto che, pur in difetto di allegazione del conteggio estintivo, l'estinzione del finanziamento alla trentottesima rata non è oggetto di contestazione tra le parti, nel contratto di finanziamento non si fa riferimento ad un criterio alternativo a quello del *pro rata temporis* per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo. Di contro, nell'estratto versato in atti delle Condizioni Generali del contratto di polizza, sembrerebbe invece precisato un criterio di rimborso differente (art. 5). L'opacità che ne consegue giustifica l'applicazione del criterio residuale del *pro rata temporis* (analogamente si v. Collegio di Bologna, decisione del n. 17115/17: "*il Collegio ritiene che tali discordanze abbiamo di fatto reso opaco nei riguardi del cliente il criterio di calcolo del premio assicurativo in parola, con conseguente necessità di applicazione del criterio residuale di restituzione del premio non goduto pro rata temporis*").

Applicando dunque il criterio *pro rata temporis*, e considerando il contratto estinto alla Il ricorrente ha dunque diritto alla restituzione.....*omissis*..... dell'importo di Euro 890,22, coincidente con la somma richiesta, fatta salva l'eventuale effettiva intervenuta restituzione dell'importo adopera della compagnia assicurativa.

Anche tenuto conto della complessità e novità delle questioni affrontate in materia di TAEG, evidenziate dalla loro sottoposizione al Collegio di Coordinamento, e rinviando al contenuto della decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/12, il Collegio ritiene equo riconoscere al ricorrente il diritto alla corresponsione, a carico dell'intermediario, di un importo pari a Euro 300,00, a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.

P.Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento restituendo alla parte ricorrente l'eccedenza percepita (...*omissis*...).